

**TRIBUNALE DI NOVARA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 E 414 C.P.C.**

**con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte**

**e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c**

per la sig.ra TROTTA MARIA ROSARIA, nata a Napoli il 06.04.1963 e residente in Saviano (Na) alla via Sena n. 37, (C.F.: TRTMRS63D46F839T), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Fabrizio Moccia (C.F.: MCCFRZ71D03F924C) ed Angelo Della Pietra (C.F.: (cf. DLLNGL74E02F839O), presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Nola (Na), alla Via Giovanni XXIII n. 42, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/823.46.16, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c [fabrizio.moccia@pecavvocatinola.it](mailto:fabrizio.moccia@pecavvocatinola.it); [angelo.dellapietra@pecavvocatinola.it](mailto:angelo.dellapietra@pecavvocatinola.it) ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

**CONTRO**

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Roma al Largo Trastevere n.76-a, e domiciliato *ope legis* presso la relativa sede al Corso Stato Uniti, n. 43 - Torino
- Ufficio Regionale Scolastico per il Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Torino al c.so Vittorio Emanuele II, 70, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede al Corso Stato Uniti, n. 43-Torino;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Piemonte- Ambito Territoriale di Novara, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Novara alla via M. Greppi 7;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena, 55 dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede al Corso Stato Uniti, n. 43-Torino;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, Ambito Territoriale di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena, 55.



## **PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE**

Di tutti gli atti e/o provvedimenti e/o determinazioni posti in essere dall'amministrazione convenuta in violazione delle norme di legge e/o di contratto e/o in virtù di errore materiale nella formazione degli elenchi (bollettini) relativi ai suddetti trasferimenti, lesivi del diritto dell'istante di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad uno degli ambiti e/o province richiesti con precedenza rispetto a docenti appartenenti a fasi successive alla C e/o vantanti punteggi inferiori, e/o presso sedi rimaste non assegnate (residue) a seguito delle operazioni di mobilità dei docenti della scuola primaria sebbene rientranti negli ambiti territoriali di preferenza richiesti.

### **FATTO**

La sig.ra TROTTA MARIA ROSARIA è docente di ruolo di scuola primaria da anni inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) **CLASSE DI CONCORSO EEEE (INGLESE)**.

Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).

**In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta IN RUOLO, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 01.09.2015, per l'anno di formazione, presso il Circolo Didattico "Maria di Piemonte" in Saviano (Na) (allegato).**

Con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.L. del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli



ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, la sig.ra TROTTA presentava ritualmente la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando: 1) di avere l'esigenza di ricongiungimento con il marito e ai figli ; 2) ed indicando, quali preferenze territoriali, 142 ambiti individuati nelle Regioni Campania, Molise, Basilicata, Abruzzo, Umbria, Toscana, Marche, Puglia, Calabria, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto **(allegato)** .

Successivamente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a **22**, con il riconoscimento di punti **6** per il ricongiungimento con il coniuge e punti **6** per il comune di assistenza al figlio **(allegato)**.

A fronte della pubblicazione dei movimenti della mobilità e dell'illegittima assegnazione all'ambito su evidenziato, in data 08.08.2016 l'odierna ricorrente presentava istanza di conciliazione all'Ufficio Scolastico per la Regione Campania, al fine di ottenere *“la giusta assegnazione di un ambito territoriale in base al proprio punteggio”* e chiedendo di essere assegnato ad uno degli ambiti (già individuati nella domanda di mobilità) in via principale della Regione Campania **(allegato)**. **La sig. Trotta non è stata mai convocata per la conciliazione come da solleciti a mezzo pec (allegato).**

In data 24.08.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente, a mezzo della posta certificata che, *“per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso Piemonte Ambito PIE0000022 su Scuola Primaria “Gaudenzio Ferrari”- posto lingua Inglese, classe di concorso EEE, on sede in Momo (No)”* **(allegato)**.

**Giova, sin da ora, rilevare che la suddetta ordinanza ministeriale, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, veniva cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio – Roma, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016 poiché affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale.**

Pertanto, la ricorrente per motivi di salute ha differito la presa di servizio presso la sede e il trasferimento.

Ebbene, l'intera procedura di mobilità ed in particolare l'assegnazione della sig.ra TROTTA MARIA ROSARIA presso l' Ambito Territoriale PIE0000022 su Scuola Primaria “Gaudenzio Ferrari”- posto lingua



*Inglese, classe di concorso EEE, on sede in Momo (No)* sono illegittimi e lesivi dei diritti della ricorrente e dovranno essere annullati e/o disapplicati alla stregua dei seguenti

## **MOTIVI DI DIRITTO**

### **SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA DEL LAVORO**

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che la giurisdizione della controversia in questione sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro. Oggetto della vertenza è l'attribuzione della sede di servizio definitiva (alla stregua di quanto avviene, nell'ambito del settore privato, con l'assegnazione del posto di lavoro stabilita tra lavoratore e datore di lavoro) successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro individuale all'atto di assunzione, in seguito all'anno di assegnazione su sede provvisoria. Sul punto l'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 prescrive che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano assegnate, in via residuale, alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La partecipazione della ricorrente alla procedura di mobilità in questione sicuramente non rientra nell'ambito delle procedure concorsuali, essendo egli a tutti gli effetti già un dipendente della P.A. La stessa, infatti, è titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dalle norme di contrattazione collettiva di cui al vigente CCNL Comparto Scuola ed al successivo C.C.N.L. sulla mobilità, i quali stabiliscono, tra l'altro, precise regole anche in punto di mobilità e di trasferimento dei docenti.

La posizione giuridica della ricorrente, in altre parole, corrisponde ad una valida posizione di "diritto soggettivo", poiché concerne la sua richiesta di essere correttamente inserita nelle graduatorie dei trasferimenti territoriali, e dunque di essere trasferita in una delle sedi di servizio richieste in virtù del possesso di validi titoli e requisiti di legge. Al riguardo, va segnalato un consolidato orientamento giurisdizionale secondo il quale anche con riferimento alla trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per titoli in graduatorie ad esaurimento, la posizione giuridica dei candidati in esse contenuti viene mutata in una situazione di *diritto soggettivo* in quanto essa concerne una richiesta (l'inserimento in



graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi e nei termini di legge. Questa è, ad esempio, la posizione del *Consiglio di Stato, Sez. VI*, espressa con la *sent. n. 3415 del 7.7.2015* laddove si legge: “*La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.* In altri termini il Consiglio di Stato, operando una distinzione tra “atti gestori” del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro ed atti di espletamento di una procedura concorsuale diretta (dunque precedenti) alla assunzione in un impiego pubblico, ribadisce quell'orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo il quale solo per questa seconda ipotesi (procedura concorsuale in senso stretto) vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo (v. in questo senso Cass., sentenze 10 novembre 2010, n.22805, 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510, Cass., sent. 8 febbraio 2011, n. 3032, nonché Consiglio di Stato, Ad. plen. del 4 luglio 2011, n. 11 ).

*Né rileva – continua il Consiglio di Stato - l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” espressamente gli riconosce (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 3415 del 07.07.2015; v. anche Cass. SS.UU., sent. n. 20453 del 29.09.2014). Orbene, nella*



fattispecie in esame viene in rilievo la valutazione del corretto operato o meno del datore di lavoro-pubblica amministrazione nella elaborazione e/o gestione delle graduatorie/elenchi dei trasferimenti territoriali dei docenti sulla base di criteri e principi prestabiliti, richiedendosi, con il presente ricorso, il riconoscimento del diritto dell'istante all'attribuzione di una delle sedi richieste, nell'ordine di preferenza espresso in domanda, e quindi alla sua giusta collocazione all'interno degli stessi elenchi.

## SUL FUMUS BONI IURIS

I. In primo luogo, in ordine al *fumus boni iuris*, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale PIE0000022, comunicato, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, **(allegato)** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'art. 1, prevedeva che “*le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa*”.

Il citato C.C.N.L. dell'08.04.2016 **(allegato)** “*concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017*”, all'art. 3, avente ad oggetto la “*mobilità territoriale a domanda e d'ufficio*” **disponeva espressamente che:** “*1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito*



*territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti* 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6...”.

Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.L., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi (**allegato**): I) - fase A avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'a.s.'15/16 da fase 0 ed a); II) - fase B (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016666), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).

Tale fase consta, a sua volta, di tre fasi: 1) trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15 (in deroga al vincolo triennale); 2) titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato; 3) passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciali successivo alla titolarità solo su ambito, in cui il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.

La fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2016 avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

**(allegato)**

Da ultimo la fase D, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2016 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre *“istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito”* dopo le operazioni di cui alla fasi precedenti.



Il successivo art. 13 del medesimo C.C.N.L. regolava il “*sistema delle precedenza*” prevedendo, chiaramente, che: “*Le precedenza riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle **quattro fasi della mobilità territoriale** per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica*”.

Nello specifico le precedenza erano costituite da: I) disabilità e gravi motivi di salute; II) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, III) personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; IV) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; V) assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; VI) personale coniuge di militare o di categoria equiparata; VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali; VIII) personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998.

Al fine della realizzazione delle descritte 4 fasi di mobilità, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la “*presentazione delle domande*”, stabiliva espressamente che “*Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.*”.

Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, disponeva che: “*le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati*”, ed, al successivo comma 8, precisava che: “*docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17*”.





La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all'art. 4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all'art.6, avente ad oggetto **“organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi”** prevedeva che: *“ i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell' ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni...Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e **per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line**”*.

Sul punto, il già citato art. 6 del C.C.N.L. dell'8.4.2016 affermava che: *“Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**”*.

L'Allegato 1 al C.C.N.L. prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità.

Nello specifico, l'Allegato 1 disciplinava l'ordine delle operazioni di mobilità di cui alla fase A) con riferimento alla mobilità comunale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla G, con riferimento alla mobilità provinciale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla H, con riferimento alla mobilità professionale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla H.

Il medesimo allegato prevedeva, poi, l'ordine delle operazioni di mobilità di cui alla fase B) con riferimento alla mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla G e con riferimento alla mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 secondo i criteri di cui alle lettere dalla a alla d, nonché con riferimento alla mobilità



territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito.

L'allegato regolava, altresì, l'effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali nonché l'effettuazione della fase e delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del C.C.N.L. dell'8.4.2016.

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del C.C.N.L. dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma: **il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.**

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.**

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come riconosciuto dal T.A.R. Lazio e come meglio si dirà in seguito), il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali (talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni relativi alla fase C (versati in atti) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità ci sono state nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al punteggio.



**Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente si è vista assegnare il penultimo ambito territoriale richiesto fra le 142 preferenze, nonostante la stessa si trovasse con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti appartenenti alla medesima fase assunzionale della mobilità.**

Difatti, a titolo esemplificativo, come già rilevato, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase C con le relative precedenze ed assegnazioni con i punteggi attribuiti alla ricorrente per verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente e che erano sprovvisti di titoli di precedenza, abbiano avuto una sede migliore e più vicina alla propria residenza o, addirittura, sono stati confermati nel medesimo ambito in cui hanno espletato l'anno di formazione rispetto all'odierna ricorrente (es. Del Gaudio Giovanna Battista fase C punti 10 provincia di Napoli ambito Campania 21, medesima situazione della ricorrente senza alcun titolo di precedenza, Lauro Giovanna nata il 23/07/1980 fase C punti 17 inglese provincia di Napoli ambito 12, Giuliano Antonietta fase C punti 18 inglese provincia di Napoli ambito 12, Giovinazzi Chiara nata il 19/09/1959 fase C 21 punti inglese provincia di Napoli ambito Campania, e così negli altri ambiti territoriali (allegato)

**Con le modalità previste dal bando di mobilità territoriale e a causa della loro errata applicazione, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriale richiesti in relazione al punteggio conseguito, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare l'ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni deteriori in virtù di punteggi più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.**

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, si comprende che il punteggio ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione ed inserita fra le sue preferenze, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti.



Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i medesimi destinatari della fase assunzionale C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa”* (T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).

Tanto chiarito, è indubbio che l'algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall'Amministrazione Ministeriale e reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l'agire della P.A. ed il buon andamento e l'imparzialità della stessa.

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente **la lesione dei diritti della ricorrente che si vede “scavalcata”, nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da numerose candidate che si trovano nella medesima posizione giuridica, che vengono dalla medesima fase assunzionale del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, che erano**



collocate nella medesima graduatoria, ma che avevano conseguito punteggio deteriori rispetto a quello della ricorrente.

II. Peraltro, fermo ed impregiudicato quanto detto nei motivi che precedono, ad ogni buon conto, giova evidenziare, per mero scrupolo, difensivo le diverse falle e vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 241/2016.

In particolare:

A) L'intera procedura di mobilità è violativa dei principi di trasparenza ed efficienza della P.A. laddove dagli elenchi dei trasferimenti non è dato comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri, in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità (peraltro, è lo stesso M.I.U.R. che riconosce che l'algoritmo utilizzato per le assegnazione è secretato).

Infatti, l'ordinanza del M.I.U.R. n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità ma al citato art. 6 si limita a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. *“sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza”* ed il successivo art. 10, al comma 2, prevedeva che: *“l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti”*.

Orbene è evidente che solo al docente interessato è trasmessa la notifica del punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti in base al quale è stato trasferito in un dato ambito territoriale.

Infatti, diversamente da quanto previsto dalla medesima ordinanza che, all'art. 6, comma 1, vincolava il M.I.U.R. a pubblicare l'elenco di coloro che hanno ottenuto i trasferimenti *“con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza”*, gli elenchi contengono solo i nominativi dei docenti che hanno partecipato alle operazioni senza alcuna indicazione circa la fase della mobilità cui ha partecipato il docente trasferito ovvero l'eventuale diritto ad una precedenza o, in alcuni casi, recano solo l'indicazione *“precedenza ai sensi*



del C.C.N.L.” senza che sia possibile conoscere la tipologia di precedenza accordata al docente ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L..

Ciò significa che gli elenchi di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali non consentono ai destinatari delle operazioni di operare una verifica sulle modalità seguite dagli Uffici nell’applicazione delle norme, determinando, in tal modo, un’evidente violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della P.A.

Invero, non è reso conoscibile in che modo abbiano operato gli uffici nell’attribuzione ai docenti degli ambiti territoriali di trasferimento, in relazione alle 4 fasi di mobilità ed in particolare in che modo sono stati applicati i criteri previsti e regolati dall’art.6 e dall’Allegato 1 al C.C.N.L per la realizzazione delle rispettive fasi di mobilità territoriale.

Ad esempio, se un docente, in possesso di un dato punteggio e di una determinata precedenza, nella domanda di mobilità ha richiesto un dato ambito territoriale e si è visto trasferire altrove, e ritrova, invece, un collega che ha partecipato alla stessa fase di mobilità con il medesimo punteggio nell’ambito da lui stesso richiesto, non è messo nelle condizioni di poter conoscere le motivazioni per le quali è avvenuto il trasferimento del collega in quel dato ambito territoriale.

Gli elenchi così adottati non consentono, quindi, ai docenti trasferiti la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, non potendo, pertanto, verificare, *ab externo*, il corretto e la corretta applicazione delle norme di cui all’art. 6 ed allegato 1 del CCNL dell’8.4.2016.

Pertanto, come già esposto in punto di fatto, la circostanza che in *prima facie* la mobilità disciplinata dall’Ordinanza Ministeriale fosse inficiata da numerosi vizi di illegittimità costituzionale atteso le previsioni in essa contenute che denotano un cattivo uso del potere discrezionale dell’Amministrazione medesima è stato già rilevato dal T.A.R. Lazio – Roma, con ordinanza cautelare n. 3588/2016, ha chiarito che l’intera procedura è affetta da mancanza di trasparenza e da un evidente disparità di trattamento.

Da tutto quanto detto appare evidente che l’intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017, è **risultato**



affetto da un'eclatante illegittimità causa dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

**B)** L'ulteriore illegittimità dei provvedimenti di assegnazione e dell'intera procedura di mobilità discende dalla falsa applicazione dell'art. 6, comma 2 della medesima ordinanza che disciplina i trasferimenti.

Difatti, con tale disposizione, secondo cui *“Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE”*, il M.I.U.R. si vincolava a trasmettere ai docenti gli ambiti di assegnazione per posta elettronica all'indirizzo del portale Istanze On line.

Invece, le comunicazioni sono state inviate a mezzo di posta elettronica ordinaria, non consentendo, in tal modo, ai destinatari delle assegnazioni di raggiungere la certezza dell'ambito assegnato agli stessi e del contenuto delle medesime comunicazioni.

Difatti, la modalità utilizzata dal M.I.U.R. non attribuisce alle comunicazioni effettuate lo stesso valore giuridico della trasmissione del documento in originale, come sarebbe stato garantito, invece, dall'inoltro attraverso il portale di ISTANZE ON LINE a cui sono iscritti tutti i docenti destinatari del piano di mobilità.

In altri termini, è stato palesemente violato il D.lgs n. 82/2015 (Codice dell'Amministrazione digitale) che prescrive le modalità di comunicazione con la P.A. al fine di garantirne la certezza giuridica della conoscibilità.

Anche per tale motivo, dunque, l'intera procedura è del tutto irregolare.

### **SUL PERICULUM IN MORA**

**III.** In ordine, poi, al *periculum in mora* giova evidenziare che i provvedimenti impugnati arrecano alla ricorrente un grave e irreparabile danno sotto diversi profili.

Innanzitutto, occorre sottolineare come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione



di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Afferente a tale specie di danno deve esser considerata l'impossibilità per la ricorrente di far fronte alle necessità della propria famiglia, in considerazione del fatto che, chiaramente, l'assegnazione di una sede dislocata così tanto lontana rispetto alla residenza del proprio nucleo familiare determini un danno irreparabile.

**L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, unitamente alla propria famiglia, atteso che nel caso de quo la ricorrente, (invalida civile al 46%) vive ancora di più in uno stato di ansia notevole considerata la eccessiva lontananza dal marito anch'esso affetto da patologie depressive e bisognoso di cure e assistenza continua (invalido civile al 67 %) (allegati).**

Non può, insomma, dubitarsi, che la previsione della assegnazione presso un istituto scolastico lontano centinaia di chilometri dalla residenza della propria famiglia non possa determinare un grave ed irreparabile danno e che lo stesso non possa ricevere ulteriori forma di tutela se non mediante un provvedimento d'urgenza.

In altri termini, l'impossibilità per la ricorrente di poter convivere con la propria famiglia arreca un danno assoluto e non certamente ristorabile mediante la previsione di una tutela risarcitoria.

La ricorrente, adesso per scelta di un freddo e fallace meccanismo deve sacrificare il nucleo familiare, questa volta in maniera devastante moralmente ed economicamente essendo stata costretta a trasferendosi da sola addirittura in Piemonte, non potendo più contare per i suoi figli sulla collaborazione di familiare. Per questo per la sig.ra TROTTA MARIA ROSARIA si è prospettato l'incubo peggiore: lei a Novara, il marito a SAVIANO (NA) insieme ai figli **(allegato)**.

Inoltre, la lontananza dalla propria residenza e l'impossibilità di tornare a casa – atteso che non esistono collegamenti diretti tra i comuni limitrofi di Novara ed il comune di residenza della ricorrente - indurrà, per forza maggiore, la ricorrente a trovare un alloggio nei pressi dell'istituto scolastico a cui verrà preposta con ulteriore aggravio economico per la propria famiglia.





Non si può dubitare, infatti, che: 1) l'affitto di un alloggio e/o abitazione a cui la ricorrente dovrà provvedere; 2) le spese giornaliere che la stessa dovrà sostenere per garantire il proprio mantenimento; 3) le spese che già sostiene per il mantenimento dei tre figli, rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica dell'odierna ricorrente.

Pertanto, risulta palese che la richiamata assegnazione arreca un danno economico che, già di per sé, che costringe la ricorrente a limitare ai minimi termini il sostentamento proprio e della propria famiglia considerando le spese che sarebbe costretta a sostenere a fronte dello stipendio che la stessa percepisce. Tale situazione sta arrecando un pregiudizio allo stato di salute della ricorrente anche perché dettato da una situazione di assoluta illegittimità ed illiceità per essere stata pretermessa ingiustamente nella graduatoria da insegnanti con un punteggio inferiore rispetto al suo.

Di conseguenza, risulta palese il *periculum in mora* ed il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad un ambito territoriale (tra quelli dalla stessa indicati e comunque nella provincia di Napoli), nel rispetto del principio della vicinorietà, limitrofa alla residenza del proprio nucleo familiare che le consentirebbe di prestare la propria attività senza alcun pregiudizio.

#### **IV. RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*.**

Da ultimo, si rappresenta che, come anticipato nel motivo che precede in ordine al *periculum in mora*, sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari alla comparizione delle parti.

Ragion per cui al fine di evitare - ancorché momentaneamente - che tale situazione di illegittimità ed illiceità si concretizzi definitivamente tanto da pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, con la conseguenza che l'emanando auspicato provvedimento di accoglimento dello spiegato ricorso sarebbe *inutiliter dato*, e tenuto conto che la ricorrente si ritrova lontano dagli affetti familiari e dai propri figli che necessitano della presenza della madre, si chiede che l'On.le Giudicante adito Voglia sospendere, *inaudita altera parte*, il provvedimento di assegnazione definitiva comunicata via mail alla ricorrente e ordinare l'assegnazione di una sede più vicina alla residenza della ricorrente.

A parere di questo patrocinio ci sono tutti i presupposti affinché l'On. Tribunale adito emetta decreto ***inaudita altera parte*, perché la lesione del diritto della ricorrente è provata per *tabulas***;



perché la sig.ra Trotta in osservanza a quanto previsto dalla normativa per mobilità pur presentando il richiesta di conciliazione non è stata mai convocata dal Ministero presso le sedi competenti, dovendo di fatto sottostare senza alcuna alternativa alla decisione del M.I.U.R. di essere “trasferita” d’ufficio nell’Ambito Territoriale di Novara;

perché bisogna rimediare con immediatezza, senza ulteriore attività processuale, ad una situazione illecita, illegittima ed illogica, che con il protrarsi nel tempo (anche di pochi giorni) avrebbe ulteriori ripercussioni inaccettabili sulla vita personale, familiare ed economica della ricorrente;

perché il Ministero nei numerosi ricorsi avverso la mobilità per gli errori dell’algoritmo, è sempre rimasto contumace (si allegano ordinanze del Tribunale di Trani e Taranto). È non comparendo alle udienza di comparizione ha confermato un atteggiamento prevaricatore e di non curanza nei confronti dei ricorrenti e dimostrato una assoluta mancanza di rispetto della Magistratura.

Si chiede che l’On.le Giudicante adito Voglia sospendere, *inaudita altera parte*, il provvedimento di assegnazione definitiva comunicata via mail alla ricorrente ordinando all’Amministrazione resistente di collocare una sede più vicina alla residenza della ricorrente.

## **V. SULL’AZIONE DI MERITO**

Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L’azione di merito avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente, nonché il diritto della stessa ad ottenere l’assegnazione definitiva della sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione, e comunque inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità.

Tutto ciò premesso, la sig.ra TROTTA MARIA ROSARIA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

### **CHIEDE**

che il Tribunale di Novara, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia *contrariis reiectis*:

- In via principale, con decreto *inaudita altera parte*, ove occorra assunte sommarie informazioni, sospendere e/o revocare il provvedimento di assegnazione definitiva comunicato via e-mail alla



ricorrente e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* per tutti i motivi sopradetti e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante un termine per la notificazione del ricorso e dell'*emittendo* decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

- In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento di assegnazione definitiva della sede di lavoro, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti;

- e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità e comunque nella Regione Campania, del Lazio o della sede in cui la sig.ra Trotta Maria Rosariaq conseguiva il ruolo;

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'assegnazione definitiva della ricorrente presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità e comunque nella Regione Campania;

- nel merito, accertare e dichiarare, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente, nonché il diritto della stessa ad ottenere l'assegnazione definitiva della sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione, inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità e comunque nella Regione Campania.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ordinare, ove ritenuto necessario, alle Amministrazioni resistenti di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni



singolo titolo e delle eventuali precedenze, nonché di esibire le modalità di elaborazione e funzionamento dello strumento utilizzato “c.d. Algoritmo”.

Si allegano: 1) procura alle liti; 2) domanda di mobilità; 3) comunicazione della sede a mezzo pec; 4) richiesta di conciliazione; 4) solleciti per la conciliazione; 5) estratto della mobilità con i trasferimenti; 6) CCNL del 08.04.2016; 7) O.M. 241 del 2016; 8) O.M. 244 del 2016; 9) estratto circa le fasi e la sequenza della mobilità; 10) invalidità e certificazione medica sig. Trotta; 11) invalidità e certificazione medica sig. De Sena; 12) autocertificazione di stato di famiglia; 13) copia contratto Circolo Didattico “Maria di Piemonte” in Saviano (Na); 14) copia certificati medici per differimento presa di servizio; 15) copia ordinanza del Tribunale di Trani; 17) copia ordinanza del Tribunale di Taranto.

Avv. Fabrizio Moccia

Avv. Angelo Della Pietra



ISTANZA PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC ALLE AMMINISTRAZIONI RESTENTI EX ART 1 E ART 3 BIS DELLA L. 53/1994, EX ART. 16 UNDECIES DEL D.L. 179/2012 ED EX PROVVEDIMENTO DGSIA DEL 28.12.2015 CHE HA MODIFICATO CON INTEGRAZIONI IL PROVVEDIMENTO DEL 16.02.2014.

I sottoscritti Avv.ti Fabrizio Moccia e Angelo Della Pietra, nella qualità di procuratori della sig.ra Trotta Maria Rosaria, attesa la necessità di estrema celerità di notificare tutti gli atti di causa per l'oggetto del ricorso **FANNO ISTANZA** all'On. Tribunale adito di poter effettuare la notifica alle amministrazioni resistenti previa estrazione dal fascicolo telematico, con dichiarazione di conformità, del ricorso e del pedissequo decreto, nonché di tutti gli atti ritenuti dall'On. Tribunale adito necessari, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Roma al Largo Trastevere n.76-a, e domiciliato *ope legis* presso la relativa sede al Corso Stato Uniti, n. 43 – Torino-----  
-----**ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;**
- Ufficio Regionale Scolastico per il Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Torino al c.so Vittorio Emanuele II, 70, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede al Corso Stato Uniti, n. 43-Torino;----- **ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;**
- Ufficio Regionale Scolastico per la Piemonte- Ambito Territoriale di Novara, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Novara alla via M. Greppi 7;--**uspno@postacert.istruzione.it;**
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena, 55 dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede al Corso Stato Uniti, n. 43-Torino;----- **ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;**
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, Ambito Territoriale di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena, 55.-----  
----- **uspna@postacert.istruzione.it.**

Avv. Fabrizio Moccia

Avv. Angelo Della Pietra



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Avv. Fabrizio Moccia e Angelo Della Pietra, in qualità di procuratori della sig.ra Trotta Maria Rosaria, giusta procura in calce al presente atto

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare nella Regione Campania e, comunque, inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- ciò implica che tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti ambiti territoriali sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in graduatoria, per punteggio, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno dei docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati,;

**RILEVATO CHE**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;



- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

### **FANNO ISTANZA**

Affinché il Giudice adito, di autorizzare la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Fabrizio Moccia

Avv. Angelo Della Pietra

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si rappresenta che la presenta causa è di valore indeterminabile, e pertanto si versa il contributo unificato nella misura € 259,00, trattandosi di procedura d'urgenza attinente ad una questione di pubblico impiego, così come disposto dalla Circolare dell'11.05.2002 del Ministero della Giustizia.

Avv. Fabrizio Moccia

Avv. Angelo Della Pietra

